

## **IMU 2020 NOVITA'**

L'acconto IMU, dovuto entro il **16 giugno 2020**, deve essere calcolato nella misura pari al **50% di quanto versato nell'intero anno 2019 ai fini IMU**. In caso di variazione avvenuta nel 2019 e nel 2020 (es.: compravendita, cambio di destinazione d'uso dell'immobile), si possono utilizzare le aliquote IMU 2019 approvate dal Comune di Canosa .

Resta invariata la modalità di versamento mediante compilazione del modello F24 (solo codice tributo Imu, con modifica dell'anno di imposta).

L'IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per l'abitazione principale mentre non è più prevista l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE

### **IMPORTANTE NOVITA' PER I RESIDENTI ALL'ESTERO**

**Dall'anno 2020 tutti i cittadini italiani residenti all'estero sono tenuti al versamento dell'IMU senza alcuna distinzione.** In tale fattispecie l'imposta da versare dovrà essere calcolata con aliquota ordinaria. Il versamento, qualora non potesse essere utilizzato l'F24, dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: Comune di Canosa di Puglia - Servizio di tesoreria - IBAN: IT 72 A 054240 4297 000 000 000 216 - BIC: BPBAIT3B riportando nella causale le seguenti indicazioni:

Codice fiscale o partita IVA del contribuente;

sigla tributo IMU con codice catastale B619

annualità di riferimento;

L'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate

Si invita a voler trasmettere copia dell'operazione versamento eseguita al seguente indirizzo pec: [protocollo@comune.canosa.bt.it](mailto:protocollo@comune.canosa.bt.it) al fine dei successivi controlli

### **ESENZIONI PER EMERGENZA COVID - 19**

**Decreto Rilancio - Articolo 177 comma 1 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.**

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid - 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

Quindi le esenzioni previste dal "DI Rilancio" riguardano solamente alcuni immobili destinati ad attività turistica purché il proprietario sia anche il gestore dell'attività; pertanto altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, sono tenuti al versamento IMU.

**Decreto Agosto - decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 - articolo 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo"**

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid - 19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per gli:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

**Descrizione**

Con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e all'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45).

**Cos'è**

L' IMU è un'imposta, che si applica al possesso a vario titolo di immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili) come definiti ai fini ICI dall'art. 2 del D. Lgs. 504/1992, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso classificate catastalmente come A1- A8 - A9 .

**Scadenze versamento:**

Acconto ----- 16 giugno 2020;

Saldo \_\_\_\_\_ 16 dicembre 2020

**Chi deve pagarla:**

Deve pagare l'imposta, in base alla quota e ai mesi di possesso nell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre):

- il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del c.c. sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto o comune;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

### Come calcolarla

Il versamento IMU è in autoliquidazione e per calcolarlo, i cittadini si possono rivolgere:

- ai patronati
- alle associazioni di categoria
- ai professionisti abilitati

oppure

- possono utilizzare il servizio del calcolo on line, accessibile anche dalla sezione servizi on line del sito.

Per calcolarla occorre sapere:

- i dati catastali relativi all'immobile oggetto del calcolo
- informazioni relative agli utilizzi dell'immobile (es. immobile tenuto a disposizione, locato, concesso in uso gratuito ecc.)
- informazioni relative alla presenza di condizioni che potrebbero ridurre l'imposta (es. immobile inagibile, storico ecc.)
- mesi di possesso a riguardo si segnala la NOVITA' 2020: Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile (comma 761 e 762) per i nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente.

Il Settore Entrate, durante l'orario di ricevimento al pubblico, fornisce assistenza ai cittadini che vogliono calcolarsi autonomamente l'IMU.

### Quando pagarla

**L'acconto** o il pagamento in unica soluzione va effettuato entro il **16 giugno dell'anno in corso**

**Il saldo** va effettuato entro il **16 dicembre dell'anno in corso**

Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo